



**UFFICIO
TRIBUTI**

Comune di Radicondoli

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

VERSAMENTO ANNO 2012 1° RATA

CALCOLO DELL'I.M.U.

ENTRO IL 18 GIUGNO 2012

Il Funzionario responsabile designato per la gestione dell'Imposta Municipale Unica, nominato con Deliberazione di G.C. n. 40 del 02/04/2012, al quale sono conferiti funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa gestionale del tributo: Visto l'art. 13 del D.Lgs. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, della L. 22 dicembre 2011, n. 214; Visti gli artt. 9 e 14, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; Visto l'art. 4 del D.L. n. 16 del 02 marzo 2012, convertito, con modificazioni, della L. 26 aprile 2012 n. 44;

INFORMA

che l'IMU Imposta Municipale Unica è una nuova tassa sugli immobili prevista dal D.Lgs. 23/2011, la cui decorrenza è stata anticipata in via sperimentale all'anno 2012, dal D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2012 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni dalla L. 44/2012. L'IMU deve essere pagata da tutti i proprietari di beni immobili ubicati nel territorio comunale, dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi), nonché dagli utilizzatori dei beni immobili con contratti di leasing finanziario e dai concessionari di beni demaniali. L'IMU deve essere pagata, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal coniuge assegnatario dell'immobile, titolare del diritto di abitazione e di uso.

L'IMU, allo stato attuale, non deve essere pagata dai proprietari dei terreni agricoli e dai proprietari degli immobili strumentali all'agricoltura, classificati nelle categorie previste espressamente dalla Legge, così come stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012.

L'IMU, allo stato attuale deve invece essere pagata dall'imprenditore agricolo il quale si troverà a versare l'imposta per l'abitazione principale seguendo le regole generali a tal proposito previste dalla legge che istituisce L'IMU.

ALIQUOTE

Le aliquote da applicare per la prima rata IMU sono quelle stabilite dalla legge nazionale:

0,4% prima casa e pertinenze, con applicazione delle detrazioni;

0,76% su altri immobili;

0,2% fabbricati ad uso strumentale (attualmente esenti per il territorio del Comune di Radicondoli, così come i terreni agricoli).

Il Comune di Radicondoli ha adottato con propria Deliberazione di C.C. n. 21 del 18/05/2012, per l'anno 2012 le aliquote di seguito riportate le quali devono essere considerate solo a titolo informativo, dato che la prima rata dell'IMU dovrà essere pagata in base alle aliquote fissate con Legge nazionale e sopra riportate:

Aliquota ridotta per l'abitazione principale e assimilate comprese le pertinenze pari all'0,4%;

Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10) con regolare contratto di affitto regolarmente registrato pari all'0,76% ;

Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10) sfitte ed a disposizione pari all'0,90% ;

Aliquota per i fabbricati A10 all'0,86% ;

Aliquota per i fabbricati B all'0,76% ;

Aliquota per i fabbricati C1 all'0,76% ;

Aliquota per i fabbricati C2 – C6 e C7 all'0,86%; Aliquota per i fabbricati C3 – C4 e C5 all'0,76%;

Aliquota per i fabbricati D (esclusi D5) all'1,06%;

Aliquota per i fabbricati D5 all'1,06%;

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'0,1%;

Aliquota per aree fabbricabili all'1,06%;



**UFFICIO
TRIBUTI**

Comune di Radicondoli

I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

VERSAMENTO ANNO 2012

1° RATA

CALCOLO DELL' I.M.U.

ENTRO IL 18 GIUGNO 2012

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23/12/1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria A/10 (uffici e studi privati);

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali e a scopi produttivi o terziario) ad eccezione dei fabbricati classati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione) nei quali tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dall'anno 2013;

55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe);

Aree fabbricabili.

Per le aree fabbricabili l'imponibile si ricava dal valore venale in comune commercio determinato con Deliberazione di G.C. n. 63 del 23/04/2012.

Detrazioni IMU 2012

Sulla prima casa è prevista una detrazione corrispondente ad € 200,00 più € 50,00 per ogni figlio con età inferiore a 26 anni che risiede nell'abitazione. Con l'assetto definitivo dell'art. 13, comma 2, del dl 201/2011, per «abitazione principale» si intenderà l'unica unità immobiliare nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Con l'ulteriore precisazione che «nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile».

A partire dall'anno 2012 con l'istituzione dell'imposta IMU non è più possibile usufruire dell'agevolazione che nel precedente Regolamento comunale equiparava ad abitazione principale quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito ad ascendenti e discendenti entro il secondo grado.

Dichiarazioni

La Dichiarazione IMU dovrà essere presentata solo qualora si sia in presenza di modificazioni soggettive e/o oggettive rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto che non siano immediatamente conoscibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale, ovvero quando i mutamenti attengono a riduzioni d'imposta.

Versamenti

I versamenti devono essere obbligatoriamente effettuati con le seguenti modalità:

Per la prima rata si potrà utilizzare soltanto il modello F24;

Per la seconda rata potrà essere utilizzato anche il bollettino di conto corrente postale, qualora venga approvata la previsione introdotta con il D.L. 16/2012 in corso di conversione in legge (modifica al comma 12 dell'art. 13 del D.L. 201/2011)

I versamenti devono essere effettuati in n. 2 rate, la prima nella misura del 50% entro il 18 giugno 2012, la seconda rata è versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata entro il 17 dicembre 2012;

Per l'abitazione principale si può procedere al versamento in due rate (50% entro il 18 giugno 2012, il saldo entro il 17 dicembre 2012) o tre rate (il 33% entro il 18 giugno 2012, il 33% entro il 16 settembre 2012 e il saldo entro il 17 dicembre 2012).

La prima rata per gli altri immobili e le prime due rate per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012, devono essere calcolate applicando le aliquote di base e la detrazione indicate dall'art. 13 (0,4% abitazione principale, 0,76% altri immobili).

Si comunica che con la Risoluzione, n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate (in allegato), sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell'imposta. La tabella sottostante riporta uno schema dei nuovi codici, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito, per tener conto della riserva statale sul 50% del gettito IMU derivante da immobili diversi dall'abitazione principale (e relative pertinenze) e dai fabbricati rurali strumentali. I nuovi codici tributi, che permettono il versamento separato dell'imposta a favore dello Stato e dell'imposta a favore dei Comuni, sono i seguenti:

3912 denominato "IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – art. 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE"

3913 denominato "IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE"

3914 denominato "IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE"

3915 denominato "IMU – imposta municipale propria per terreni – STATO"

3916 denominato "IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE"

3917 denominato "IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO"

3918 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE"

3919 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO"

3923 denominato "IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE"

3924 denominato "IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE"

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

Sono stati altresì ricodificati alcuni codici tributi per il versamento dell'ICI progressa da esporre nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" e dichiarati inutilizzabili altri codici tributo riferiti sempre all'ICI.